

102
SENA GENERALE DI COORDINAMENTO
Rilascio Attività Settore Edilizia

23 SET. 2013

DE SIMONE

Alla Regione Campania
Settore IPA
Dirigente: Antonio Irlando

Oggetto: Richiesta di Riconoscimento come Organizzazione di Produttori

Il sottoscritto **LA MANNA CARLO** nato a NOLA (NA) il 25/08/1988 e residente a VISCIANO (NA) in VIA G. MAZZINI 1 C.F. LMNCRL88M25F924Y in qualità di Presidente della Società Cooperativa Agricola "Il Guscio" con sede legale in via Camaldoli 45, 80030 Visciano (NA) e sede operativa in via LANCELLOTTI n. 35 piano Terra (fabbricato al Foglio: 7 Particella: 271 Sub.: 3) Visciano (NA) Partita Iva / Codice Fiscale n: 07458941213 - Numero REA: NA - 885577

CHIEDE

il riconoscimento come OP per il settore frutta in guscio (nocciole, noci e castagne) ai sensi del D.lgs n. 102/2005, del DM n. 85/2007 e della d.g.r. n. 4533/2012.

Allo scopo allega i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto vigente;
- copia della deliberazione dell'organo competente con la quale è stata approvata la presentazione della domanda di riconoscimento da parte del Legale Rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal Legale Rappresentante
- elenco dei soci produttori
- relazione illustrativa sull'attività della società, sull'organizzazione tecnica, commerciale ed amministrativa, sulle strutture e attrezzature che l'OP mette a disposizione dei soci e Organigramma dell'OP
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante

Per tutte le comunicazioni da parte di codesta Amministrazione s'indicano i seguenti recapiti:

- indirizzo di riferimento: via Camaldoli 45, 80030 Visciano (NA)
- n. di telefono / FAX : 0818299937 - 3927124244
- indirizzo di posta elettronica: ilgusciocoop@gmail.com
- indirizzo di posta certificata: ilguscio@pec.confcooperative.it

Qualunque variazione verrà comunicata a codesta Direzione per iscritto, riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro 30 giorni, tutte le variazioni inerenti la documentazione allegata, intervenute successivamente alla presentazione della domanda di riconoscimento.

Si autorizza, ai sensi del D.lgs n. 196/2003, l'acquisizione ed il trattamento anche informatico dei dati contenuti nel presente modello anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari, nazionali e regionali.

Visciano, 23 settembre 2013

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0661421 25/09/2013

Mittente: COOPERATIVA AGRICOLA IL GUSCIO

Assegnatario: Interventi per la produz. agr. produz. agro-alim. mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 9 del 2013



Il Guscio - Società Cooperativa Agricola
Sede legale: VISCIANO (NA) VIA CAMALDOLI 45 cap 80030

Il Presidente



Via Camaldoli, 45 - Visciano (NA)
ilguscio@pec.confcooperative.it

Regione Campania – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali-U.O.D. Sviluppo Produzioni Vegetali (52.06.11)

CHECK LIST - RELAZIONE ISTRUTTORIA

CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 TER DEL REG. (CE) N.1234/2007, DEL REG. (CE) N.543/2011 E DEL DM N.4672/2012

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:

Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a)

b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro e lo comprovì;

DM 4672/2012– Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori) – Paragrafo 1 "Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque....."

Allegato al DM 4672/2012(Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella"

DM 4672/2012– Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2

La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata, così come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'articolo 21. "

Funzionario/i Tecnico/i Incaricato/i

I sottoscritti funzionari DE SIMONE Gennaro e GELONE Roberto, incaricati con nota prot. n. 0676740 del 02/10/2013, ai sensi della normativa richiamata in premessa, di verificare il rispetto dei requisiti previsti per il riconoscimento dell'OP in appresso indicata, procedono alle verifiche di cui ai seguenti punti:

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. : **IL GUSCIO – Società Cooperativa Agricola** -

CUAA (Codice Univoco dell'Azienda Agricola: *in fase di attivazione*) 04855750651

Partita IVA/C.F. **07458941213**. -

Sede Legale: **Via Camaldoli 45- 84012 Visciano (NA)**

Telefono ...081-8299937.....

Fax ...081-8299937.... -

E-Mail **ilgusciocoop@gmail.com**

E-Mail certificata **ilguscio@pec.confcooperative.it**

Sede Operativa: via dei Censi snc 80030 - Visciano

Telefono

Fax -

E-Mail

Unione di appartenenza

Codice IT **da assegnare -**

Domanda di riconoscimento quale O.P., a firma del legale rappresentante **LA MANNA CARLO**,

presentata in data **23/09/2013** acquisita agli atti d'ufficio con protocollo n.° 0661421 del 25/9/2013;

integrata in data **21.10.2013.e 16.01.2014**

e acquisita con prot. n.° 0725001 del 21.10.2013

Anagrafica soci Inserita nel Sistema informativo Agricolo Nazionale

NO

B –Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto il riconoscimento

- Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 20 (Prodotti) Paragrafo 1 "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 125 ter paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

Paragrafo 2 "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché lei organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

- DM 4672/2012- Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1 "1. Le Regioni riconoscono, su specifica richiesta, le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione. "

- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione SI/NO	Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione		
08 02 21	Nocciole	no	Elenco fatture dei soci
08 02 31	Noci	no	

– Forma Giuridica

DM 4672/2012- Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 4 "Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro
1.1	società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	no	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.		

D – Documentazione allegata alla domanda di riconoscimento

DM 4672/2012- Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 5 – Le Regioni eseguono l'istruttoria in conformità alle procedure di cui all'articolo 23 del presente decreto e comunicano il riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e all'Organismo pagatore

Articolo 23 (Procedure di attuazione): 1. Le procedure attuative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono riportate in allegato, che costituisce parte integrante del decreto. Allegato . PARTE A Procedure per il riconoscimento delle OP e per la verifica dei requisiti : Alla richiesta di riconoscimento presentata dall'OP alla Regione, è allegata la documentazione comprovante la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (UE) di esecuzione n. 543/2011, della Commissione del 7 giugno 2011, e il rispetto delle condizioni minime per il riconoscimento stabilite nel DM n. 4672 del 09/08/2012, di seguito indicato con il termine "decreto" e nelle presenti procedure

Cod.	Atti ed elementi informativi generali	SI / NO	Elementi di riscontro
2.1	Atto costitutivo e statuto conformi al Reg.(CE) n.1234/07	SI	
2.2	Composizione degli Organi sociali in carica e delibera di conferimento incarico al legale rappresentante, di presentare l'istanza di riconoscimento con l'indicazione dei prodotti per i quali si chiede il riconoscimento	SI	dall'atto costitutivo
2.3	Copia libro soci e/o estratto o documento equipollente	SI	
2.4	Elenco soci aderenti direttamente o tramite altro organismo associativo, presenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento	SI	
2.5	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, attestante		
2.5	1. che i propri associati hanno i fascicoli aziendali	SI	

	regolarmente costituiti e aggiornati 2. che agli atti dell'OP è stata acquisita la seguente documentazione 2.a) domanda di adesione riportante le generalità e qualità del richiedente, il CUAA, il/i prodotto/i per i quali si chiede di aderire specificando le superfici, le quantità e il valore; 2.b) la dichiarazione di non essere associato ad altra Organizzazione riconosciuta per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) paraf.1 dell'art.125 bis Reg CE 1234/07 per il quale aderisce; 3. che per ciascun socio avente personalità giuridica agli atti dell'OP è stata acquisita la seguente documentazione 3.a) il deliberato del competente organo statutario con il quale si delibera di aderire alla OP con l'indicazione del/i prodotto/i e di accettare che <u>le disposizioni concernenti il periodo minimo di adesione recate dall'articolo 9 del DM 4672 DEL 09.08.2012 prevalgono sulle disposizioni delle società aderenti ad una OP</u> dando mandato al legale rappresentante di presentare l'istanza; 3.b) domanda di adesione all'OP riportante le generalità e qualità del richiedente, il CUAA, il/i prodotto/i per i quali si chiede di aderire specificando le superfici, le quantità e valore; 3.c) il Libro soci e l'Elenco dei soci produttori di ortofrutta con i quali si aderisce all'OP; 3.d) la dichiarazione del legale rappresentante di aver acquisito la dichiarazione dei propri soci di non essere associati ad altra Organizzazione riconosciuta per quanto riguarda il prodotto di una data azienda di cui alla lett.b) par.1, art.125bis Reg.(CE)1234/07 per il quale aderisce; 3.e) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, che le singole aziende associate hanno i fascicoli aziendali regolarmente costituiti e aggiornati; 3.f) la Copia autentica atto costitutivo e statuto dal quale risulti tra le finalità la produzione e/o la trasformazione del prodotto o dei prodotti per i quali ha aderito e la disponibilità degli stessi;		NON ADERISCONO ORGANISMI ASSOCIATIVI
2.6	Prospetto del valore della produzione commercializzabile relativa al periodo di riferimento scelto, calcolata conformemente alle indicazioni contenute all'articolo 24 del regolamento, articolata per regione di provenienza, distinto per specie e con l'indicazione della superficie relativa ad ogni prodotto;	SI	
2.7	Motivazione del criterio di scelta del periodo di riferimento proposto;	si	<i>scelta la media del triennio</i>
2.8	Bilancio dell'esercizio (o degli esercizi), relativo al periodo di riferimento, depositato presso la camera di commercio competente	NP	<i>Non presente bilancio in quanto la cooperativa è di recente costituzione</i>
2.9	Relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa - commerciale e sulle strutture tecniche dell'OP, compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata, con	SI	

ca

5

QAS

	indicazione del personale amministrativo, commerciale, tecnico. La relazione deve essere accompagnata da apposita documentazione;		
2.10	Titolo di possesso o disponibilità tramite propri associati e/o filiali, delle strutture, delle attrezzature, dei mezzi tecnici necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Reg. (CE) n. 1234/2007;	SI	ALLEGATO contratto di locazione
2.11	Copia Regolamento interno relativo alle modalità di produzione, di conferimento, di commercializzazione dei prodotti da parte dei soci e le modalità di controllo svolte dall'OP	SI	REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEA DEL 30.10.2013
Note:			

E – Requisiti Statutari

Allegato al DM 4672/2012– Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP)

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori	SI	Adottato il 13.03.2013 con atto del Notaio Roberto Altieri RACCOLTA n.6194 REPERTORIO n.10944 registrato a Napoli il 28.03.2013 AL N. 6388
Note:			

3.1	COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – “Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.1.1	“a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	Atto costitutivo, articoli 1, 4 e 6
3.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	c.s.
3.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, include uno o più tra gli obiettivi seguenti:		
	i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità;	SI	ARTICOLO 5
	ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;	SI	ARTICOLO 5
	iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.”	SI	ARTICOLO 5
Attività principali delle organizzazioni di produttori STATUTO ART. 3.1 – 3.2 – (REG CE n.543 del 7 giugno 2011 art. 26)			

3.2	OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 1: “Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi”:		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI	ARTICOLO 5 E ARTICOLO 9 LETTERA D)
3.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI	ARTICOLO 9, C.1, LETTERA E)

3.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI	ARTICOLO 9, C.1, g)
3.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI	ARTICOLO 9, C. 1, LETTERA H)
3.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI	ARTICOLO 9, C.1, LETTERE A) e B)

3.3	DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 % ; DM 4672/2012– Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) – " Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i soci produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, <u>una percentuale non superiore al 15%</u> della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.	SI	ALL'ARTICOLO 9, C.1 SI RINVIA AGLI OBBLIGHI RECATI DALL'ART. 125 BIS, PAR 2 DEL REG. (CE) 1234/2007- VEDI REGOLAMNETO ASSEMBLEA DEL 30.10.2014
3.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI	c.s.
3.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI	c.s.

3.4	DISPOSIZIONI SUL FUNZIONAMENTO – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 bis – par. 3: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti":		
Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Note e riscontri
3.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI	ARTICOLO 20, C. 1
3.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI	ARTICOLO 2 e ARTICOLO 9, C. 1, a)
3.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 31 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori): "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica." DM 4672/2012– Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – " Le OP e le AOP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento, in conformità con la legislazione societaria vigente. <u>A tal fine, nel caso di OP, un unico socio produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto. Mentre nel caso di AOP, una unica OP non può</u>	SI	ARTICOLO 18, C. 1 (1 socio 1 voto indipendentemente dalle quote possedute)

	detenere più del 50% dei diritti di voto. ” DM 4672/2012– Articolo 7 (Soci non produttori) – “1. Una persona fisica o giuridica che non sia un socio produttore, come definito dall'art. 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento. 2. <u>I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP.</u> Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP. 3. <u>Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP può essere socia di una AOP,</u> con i limiti di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP. ”		Articolo 6, commi 2-4 Articolo 7 Articolo 7, c. 5 Articolo 7, c. 6 <u>si precisa che il limite del 10% DEVE essere riferito a tutti i soci non produttori</u> Articolo 7 e Articolo 6, commi 2-4	V
3.4.4	Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 19 (Definizioni) – Comma 1, “Al fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/07” .r – Articolo 30 (Soci non produttori) – “1. Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. 2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 122 (1 comma, lettera a) punto iii) e dell'articolo 125 bis paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 <u>non possono:</u> a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.”	---		
3.4.5	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Articolo 9, c. 2 - VEDI REGOLAMNETO ASSEMBLEA DEL 30.10.2014	✓
3.4.6	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; Reg. (UE) 543/2011 art.22 (periodo minimo di adesione) “1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. 2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'OP. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso non superiore a sei mesi e la data in cui il recesso acquista efficacia” DM 4672/2012– Articolo 9 (periodo minimo di adesione) “1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso” 3. La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni delle società aderenti ad una OP.		Articolo 9, Articolo 9, c.1 f) Articolo 12, c. 4 L'articolo 12, c.2 consente il recesso parziale disposizione da osservare nel caso in cui aderiscano organismi associativi	
3.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per funzionamento dell'organizzazione	SI	Articolo 26	
3.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscor in nome e per conto dei loro aderenti nelle questio economiche.	SI	Articolo 5 pag. 12	

Note:

F – Requisiti dimensionali minimi

PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1:

"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":

a)

b) abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;

Reg. (UE) 543/2011 – **Articolo 21 (Numero minimo di soci)** – "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."

DM 4672/2012– **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** – " 1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di soci produttori è fissato a cinque e la composizione della compagine sociale, associata alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, è comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'articolo 20, comma 1."

4.1 SOCI ADERENTI

Regione	n.soci singoli (persone fisiche) (a)	n. soci persone giuridiche aggreganti produttori soci di 2.o livello (b)	n. produttori aderenti ai soci giuridici (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA	40	0	0	40
Totali	40	0	0	40
NOTE ACQUISITO IL LIBRO SOCI				

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro
4.1	Numero di aderenti per il riconoscimento Minimo n.5	SI vedi note	Numero di produttori aderenti all'atto della domanda N. 40
Note I dati riportati in tabella sono stati rilevati da dichiarazioni ed elenchi trasmessi dalla cooperativa dai quali risultano 40 soci per 5 dei quali si forniscono i dati del fatturato 2013 fin qui realizzato. Riscontrati con libro soci			

4.2 Valore della Produzione Commercializzata (VPC) nel periodo di riferimento ANNO

2012

Codice NC	Prodotto	superficie dichiarata anno 2012	VPC dichiarata (media triennio 2010-2012)	VPC ACCERTATA
0802 21	Nocciole (<i>Corylus spp</i>)	160,66	434.891,90	434.891,90
0802 31	Noci	4.63	94.118,22	94.118,22
TOTALE		165.29	529.010,12	529.010,12

VERIFICHE IN LOCO : VEDI NOTE

Cod.	Elementi verificati	SI NO	Riscontri
4.2	Valore della Produzione Commercializzata minimo € 300.000 per code NC 0802 21.... e ...0802 31.	SI	Documentazione contabile ACQUISITA (fatture SOCI ecc.)
<u>Note.</u>			

Cod.	Elementi per la verifica	SI /NO	Elementi di riscontro
4.3	C'è corrispondenza tra il Prodotto o Gruppo di prodotti per il quale si chiede il riconoscimento e i prodotti indicati in tale tabella?	SI	
4.4	h) controlli in loco sulle strutture e sui terreni destinati alla produzione (a campione)	SI	DATI RILEVATI DA ELENCO FATTURE E DALLE SUPERFICI DA FASCICOLI AZIENDALI DA RISCONTRARE CON SUCCESSIVA VERIFICA IN LOCO

NOTE :

PER I SOCI CAMPIONATI -DA SOTTOPORRE A CONTROLLO IN LOCO- SOTTO RIPORTATI E' STATA ACQUISITA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- COPIA DELLE FATTURE
- L'ELENCO FATTURE (NR., DATA E IMPORTO) A SUPPORTO DEL VALORE ESPOSTO
- FASCICOLO AZIENDALE
- DOMANDA DI ADESIONE
- DELIBERA DI ADESIONE
- COPIA LIBRO SOCI

socio	2010	2011	2012	media	
CASTALDO MICHELE		9.625,00	52.038,23	20.554,41	
LA MANNA FIORENTINO	19.458,00	19.355,00	28.425,72	22.412,91	
VITALE GIUSEPPE	42.433,00	82.650,00	81567,45	70.530,11	126.511,10

DATI CONFERMATI DAI DOCUMENTI PRODOTTI DA RISCONTRARE CON SUCCESSIVA VERIFICA IN LOCO

5. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE

Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – **paragrafo 1:** – "Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":
a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo compri;

b)

c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;
 Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 23 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) –
 "Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 122 e all'articolo 125 ter paragrafo 1 lettera e del reg. ce 1234/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
 a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
 b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
 c) la gestione commerciale e finanziaria e
 d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."

Cod.	Elementi per la verifica	SI / NO	Elementi di riscontro / NOTE
5.1	d) la O.P. consente effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente;	SI	La documentazione e la relazione hanno fornito elementi pertinenti per verificarne e comprovarne la sussistenza (convenzione con soc. Agrires incarico a tecnico esterno).)
5.2	e) mette effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (UE) 543/2011 – Articolo 25 (Mezzi tecnici) – "Ai fini dell'articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l'organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."	SI	La documentazione e la relazione hanno fornito elementi pertinenti per verificarne e comprovarne la sussistenza (contratto di fitto e convenzione con la soc.coop.Ecogida)
5.3	f) garantisce una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività;	SI	La documentazione e la relazione hanno fornito elementi pertinenti per verificarne e comprovarne la sussistenza (convenzione con Centro servizi di Caserta coop. arl)
5.4	g) non detiene una posizione dominante sul mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI	

NOTE Nel corso del 2014 la soc. IL GUSCIO dovrà attivare i contratti e le convenzioni esibite e dimostrare la sussistenza delle condizioni indicate a tutto il precedente punto 5

Conclusioni istruttorie

SULLA BASE DI QUANTO INNANZI RIPORTATO LA ORGANIZZAZIONE "IL GUSCIO – Società Cooperativa Agricola " SODDISFA I REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI E DI VPC, RICHIESTI PER LA CONCESSIONE DEL RICONOSCIMENTO E SI PROPONE DI ACCOGLIERE L'ISTANZA AVANZATA PER I PRODOTTI NC 080221 NOCCIOLE E 080231 NOCI.

data..... 20/01/2014.....

I funzionari istruttori:

Dott. Roberto Gelone

Dott. Gennaro De Simone

Il Dirigente della U.O.D. 52.06.11

Sviluppo Produzioni Vegetali
- Dott. Claudio Ansanelli -

PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA A CORREDO DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

1. copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto
2. delibera di conferimento incarico al legale rappresentante di presentare istanza di riconoscimento
3. estratto libro soci
4. elenco soci anche su supporto magnetico ALLEGATO,
5. prospetto riepilogativo della produzione commercializzabile dell'ultimo triennio e relativo valore, distinti per anno e per specie
6. Il VPC dichiarato va dettagliato per ciascun socio esplicitando le modalità di calcolo utilizzate.
7. dichiarazione del Presidente che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio:
 - la dichiarazione di non aderire, per quanto riguarda il prodotto di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art. 125 bis del Reg. (CE) n. 1234/07 per il quale si richiede il riconoscimento, ad altra Organizzazione;
 - FASCICOLO AZIENDALE AGGIORNATO.....
- ~~8. eventuale ultimo bilancio approvato / DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELLE VENDITE~~
9. certificato di iscrizione al registro delle imprese
10. composizione degli Organi sociali in carica
11. relazione sulla propria organizzazione tecnico - amministrativa – commerciale e sulle strutture tecniche della O.P., compresi i locali della sede, loro ubicazione, stato e potenzialità in relazione alla produzione trattata
12. documenti copia autentica comprovanti il possesso o altro titolo di disponibilità delle strutture
13. Copia documento d'identità legale rappresentante da allegare all'istanza di riconoscimento;.....
14. Regolamento adottato in attuazione dell'art. dello statuto e relativa delibera di adozione.....